



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare
Lega Toscana Salvini Premier

AOOCRT Protocollo n. 0002042/21-02-2024



02.05
TESTO SOST.


Alla cortese attenzione del
Presidente del Consiglio regionale
Dott. Antonio Mazzeo
SEDE


TESTO SOSTITUTIVO PROPOSTA DI LEGGE STATUTARIA N°5

Disposizioni in materia di iniziativa popolare delle leggi di istituzione di nuovi comuni, di fusioni di comuni esistenti, di modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali. Modifiche all'articolo 74 dello Statuto regionale.


di iniziativa dei Consiglieri,


Marco Landi


Elena Meini


Marco Casucci


Giovanni Galli


Massimiliano Baldini


Andrea Ulmi


Luciana Bartolini

Sommario

Preambolo

Art. 1 - “Disposizioni in materia di iniziativa popolare delle leggi di istituzione di nuovi comuni, di fusioni di comuni esistenti, di modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali. Modifiche all’articolo 74 dello Statuto regionale”.

Preambolo

Il Consiglio regionale della Toscana,

Visti gli articoli 117, quarto comma, 123 e 133 della Costituzione;

Visto l’articolo 74 dello Statuto della Regione Toscana.

Considerato che,

1. Con la legge statutaria regionale 15 luglio 2015, n. 57 (Modifiche all’articolo 74 dello Statuto. Disposizioni in materia di iniziativa popolare delle leggi di istituzione di nuovi comuni o di modifica dei comuni esistenti.) si è proceduto a modificare l’articolo 74 dello Statuto disponendo che l’iniziativa popolare delle leggi di fusione di comuni possa essere esercitata da un numero di elettori corrispondente ad una percentuale del totale degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun comune interessato;
2. Con legge regionale statutaria 24 maggio 2017, n. 23 (Disposizioni in materia di iniziativa popolare delle leggi di istituzione di nuovi comuni o di modifica dei comuni esistenti. Ulteriori modifiche all’articolo 74 dello Statuto.) si è proceduto a modificare ulteriormente l’articolo 74 dello Statuto;
3. Tale ultima modifica, apportata al fine di garantire un adeguato numero di sottoscrizioni per l’iniziativa popolare delle leggi di istituzione di nuovi comuni e o di modifica dei comuni esistenti, fissa percentuali decrescenti al crescere della popolazione, introducendo inoltre delle soglie minime per la fascia di comuni tra cinquemila e diecimila abitanti e per la fascia di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti. Dette modifiche, seppur nell’interesse di rapportare il peso demografico dei comuni interessati, risultano, non ancora adeguate, in specie per i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, classe maggiormente interessata dalle fusioni di comuni;
4. E’ opportuno procedere ad una modifica della disposizione sopracitata, contenuta nel comma 1 bis dell’articolo 74 dello Statuto, al fine di incrementare ulteriormente, in termini percentuali, la relazione decrescente tra le firme richieste per l’esercizio dell’iniziativa popolare delle leggi di fusione ed il maggiore peso demografico di ciascun comune interessato e garantire per i comuni di popolazione inferiore a cinquemila abitanti l’effettiva volontà dei cittadini al processo di fusione.

Tutto ciò premesso e considerato,

APPROVA LA SEGUENTE LEGGE

Art. 1

“Disposizioni in materia di iniziativa popolare delle leggi di istituzione di nuovi comuni, di fusioni di comuni esistenti, di modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.
Modifiche all'articolo 74 dello Statuto regionale.”

1. Il comma 1 bis dell'articolo 74 dello Statuto è sostituito dal seguente:

“1 bis. Nel caso di proposte di legge riguardanti l'istituzione di nuovi comuni, di fusione di comuni, di modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, l'iniziativa popolare può essere esercitata:

a) da un numero di elettori che:

- 1) in ciascun comune interessato con popolazione inferiore a tremila abitanti, sia pari ad almeno il 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del medesimo comune;
- 2) in ciascun comune interessato con popolazione compresa tra tremila e cinquemila abitanti, sia pari ad almeno il 35 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del medesimo comune;
- 3) in ciascun comune interessato con popolazione compresa tra cinquemila e diecimila abitanti, sia pari ad almeno il 30 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del medesimo comune;
- 4) in ciascun comune interessato con popolazione superiore a diecimila abitanti, sia pari ad almeno il 20 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del medesimo comune;

b) dal consiglio o dai consigli comunali interessati.”

Relazione illustrativa. Con la proposta di legge statutaria in oggetto il Consiglio regionale intende adeguare le previsioni statutarie inerenti l'iniziativa popolare delle leggi di istituzione di nuovi comuni o di modifica dei comuni esistenti nell'ottica di una più equa relazione tra popolazione e sottoscrittori della richiesta di iniziativa popolare, modificando in senso restrittivo il già presente rapporto inverso tra popolazione e numero minimo di sottoscrizioni e rimuovendo le soglie minime.

L'articolo 1 modifica il comma 1 bis dell'articolo 74 dello Statuto introducendo un'ulteriore fascia di comuni a quella vigente e innalzando la percentuale minima di sottoscrittori in rapporto alla popolazione. Nello specifico il presente articolo suddivide i comuni in quattro fasce in ordine crescente, assegnando ad esse una percentuale decrescente: la prima fascia – di nuova introduzione – comprende i comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti, individuando nel 40 per cento degli aventi diritto al voto la quota minima di sottoscrittori dell'iniziativa referendaria; la seconda comprende i comuni compresi tra tremila e cinquemila abitanti, fissando la percentuale al 35 per cento, contro il 25 per cento previsto ad oggi per tutti i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti; la terza fascia comprende i comuni con popolazione compresa tra cinquemila e diecimila, incrementando di dieci punti la percentuale di aventi diritto al voto chiamati a sottoscrivere la richiesta e rimuovendo la ora prevista soglia minima; per la quarta fascia, comprendente i comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, il presente articolo prevede un incremento della percentuale di sottoscrittori richiesta dal 15 al 20 per cento, anche in questo caso con rimozione della quota minima richiesta.